SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 1164 e 1116-A-bis)

Relazione di minoranza delle Commissioni Riunite

2ª (Giustizia)

e

12ª (Igiene e sanità)

(RELATORI BOMPIANI e COCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza (n. 1164)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1978
(V. *Stampato n.* **1524**)

d'iniziativa dei deputati BALZAMO, BOZZI, GORLA MASSIMO, MAMMÌ, NATTA Alessandro, PRETI e SPINELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 aprile 1978

Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (n. 1116)

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1978

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Per la seconda volta, il Senato si trova ad esaminare un disegno di legge dal contenuto sostanziale pressochè identico al testo a suo tempo respinto.

Va detto con estrema chiarezza che la nostra opposizione alla liberalizzazione dell'aborto deriva dalla assoluta tutela che — non soltanto i cattolici, ma tutti coloro che si riconoscono nella scelta di valori su cui si basa la costituzione — debbono alla vita umana. Va ribadita la assoluta intangibilità della vita fin dal suo primo manifestarsi: pertanto, qualsiasi « corresponsabilizzazione » nella decisione della madre, non fa venire meno l'illecito morale della soppressione della vita.

Ciò premesso, a nostro giudizio, le modifiche introdotte alla Camera e confermate nelle Commissioni riunite 2ª e 12ª del Senato, non comportano un rilevante mutamento di impostazione sull'oggetto principale del disegno di legge: e cioè la così detta « autodeterminazione » all'aborto, per giustificare la quale è stato ritenuto necessario superare il concetto di illiceità di fatti posti in essere, il più delle volte, con comportamenti superficiali ed a sfondo egoistico. L'assenza di serie ed opportune cautele mediche e giuridiche, ravvisabile ancora nel presente articolato, di fatto liberalizza l'aborto, attesa l'ampiezza della casistica giustificatrice dell'atto, e fa del presente disegno di legge uno dei testi più permissivi dei sistemi giuridici anche di altri Paesi.

È mistificazione della realtà ritenere che le modifiche introdotte dal voto della Camera agli articoli 5 e 12, riguardanti rispettivamente il cointeressamento del padre del concepito al procedimento decisorio sull'aborto ed il ripristino della maggiore età per l'autodeterminazione piena e consapevole, adeguandola alla normativa vigente in tema di disponibilità dei diritti e di conseguenza della capacità di agire, siano tali da tranquillizzare le coscienze di coloro che hanno sempre svolto una efficace azione di riflessione sulle così dette « rotture » del nostro ordinamento.

Infatti, quando all'articolo 5 si assume il padre del concepito come corresponsabile di una decisione grave e dolorosa, si dà al medesimo un ruolo « eventuale » non necessario cioè, e pertanto privo di vera rilevanza giuridica.

Sappiamo infatti che, nel disegno di legge che stiamo esaminando, l'intervento del padre è possibile soltanto « ove la donna lo consenta », nel « rispetto della dignità e della riservatezza della donna ». Che tale formulazione, lungi dal rappresentare una soluzione del problema, in coerenza con le norme sul diritto di famiglia che rendono paritaria la posizione dei genitori specie nei riguardi della prole o del nucleo familiare, sia viceversa foriera di possibili, drammatiche lacerazioni fra i genitori, appare di palmare evidenza. Non era questa, certamente, la modifica richiesta dalla Democrazia cristiana, anche se strumentalmente ciò si è voluto far credere.

La posizione del nostro partito e dei Gruppi parlamentari è stata sempre chiara *ab origine*: padre e madre sono sullo stesso livello giuridico, dotati degli stessi diritti-doveri e quindi sono tenuti a partecipare in posizione assolutamente paritaria all'adozione delle decisioni riguardanti la vita della famiglia: ma ciò non li esime, ovviamente, ambedue dall'obbligo di rispettare la vita umana non nata.

Per quanto riguarda l'angoscioso problema della minorenne, va rilevato in chiave positiva lo sforzo di chi ha voluto tener conto delle normative in tema di maggiore età anche per questo problema specifico; tuttavia l'aver mantenuto certe cautele sotto la capziosa denominazione di « seri mo-

tivi » che « impediscono o sconsigliano » la consultazione delle persone esercitanti la potestà o la tutela, con una formulazione talmente indeterminata da non consentire la individuazione delle ragioni che conducono a questa valutazione, fa sì che, nella sostanza, nulla sia mutato nei riferimenti del testo precedente.

A conferma, assistiamo addirittura alla ipotesi che il ricorso al giudice tutelare avviene anche se gli esercenti la potestà dei genitori siano in accordo fra loro nel rifiutare l'assenso all'aborto. Come gli onorevoli colleghi possono constatare, è evidente la vulnerazione dei più alti princìpi del Diritto di famiglia, salutati unanimemente come una delle conquiste più rilevanti per la nuova società italiana.

Con l'articolo 12 siffatto, pare addirittura il nostro ordinamento contempli una nuova ipotesi di capacità di agire, a completamento della attuale formulazione dell'articolo 2 del codice civile.

Ciò detto, stante la identità del presente testo, negli articoli rimanenti, con il testo che il Senato non ritenne di passare ad esaminare in Assemblea, a noi non resta che ribadire, con le stesse parole e nella consapevolezza che al legislatore spetta di tradurre nella certezza del diritto i princìpi delle leggi naturali (punto di riferimento di ogni corretta azione legislativa, in quanto poggiano sull'essenza dell'uomo), quei presupposti che hanno sempre informato la nostra azione:

1) Il rispetto della vita umana non nata deriva anzitutto da considerazioni di ordine biologico. Dalle scienze biologiche, embriologiche e genetiche deriva oggi la certezza che il concepito umano rappresenta una « individualità somatica » unica ed irripetibile, almeno dal momento corrispondente all'impianto nella cavità uterina: un individuo del tutto « singolare » sotto l'aspetto dell'assortimento dei caratteri genetici, derivati pariteticamente dalla linea genetica paterna e materna, e dotato di un potenziale di differenziamento e crescita, a carattere unitario, che determina il graduale sviluppo delle varie parti corporee senza salti di qualità. Inoltre, in ragione della sua individualità metabolica ed immunologica, e grazie alla differenziazione molto precoce dei propri organi, il concepito stabilisce sin dal momento dell'impianto nella cavità uterina (che si verifica generalmente 4-5 giorni dopo il concepimento) e sviluppa progressivamente nel tempo rapporti con l'organismo materno non di parassitismo, ma di simbiosi (collaborazione funzionale).

Queste caratteristiche dimostrano che il concepito è fin dall'inizio un essere distinto dalla persona della madre, ed è dotato di un potenziale di sviluppo già pienamente ed autonomamente delineato, tale da non potersi in nessun modo considerare come parte del corpo della madre.

2) Dalle considerazioni su esposte deriva il rifiuto della così detta « soluzione dei termini » non essendo possibile per diritto naturale postulare un sistema sanzionatorio differenziato per il compimento di atti identici, perpetrati in epoche diverse di un medesimo processo evolutivo.

È stato anche affermato, a sostegno della tesi abortista, che storicamente il concetto di dignità umana del concepito non è mai stato recepito dalla società, fino a che l'embrione non abbia raggiunto forme chiaramente umane o addirittura capacità autonoma di sopravvivere dopo la nascita.

Questa tesi, oltre a contrastare con l'oggettiva, autonoma esistenza di un concepito dalla natura umana in ogni fase della gravidanza, è contraria agli insegnamenti della esperienza concreta perchè psicologicamente la madre (e, nella stragrande maggioranza dei casi, anche il padre) considera che l'esistenza del nuovo essere già si verifichi appena si ha conoscenza dello stato di gravidanza. Anche quando la gravidanza non è voluta, l'atteggiamento di rifiuto o qualsiasi crisi, dimostrano la consapevolezza della esistenza di un nuovo essere.

Per queste considerazioni scientifiche e culturali, non si può accettare la tesi che esclude nel concepito (arbitrariamente) fino al 90° giorno la qualità di persona umana, e quindi il diritto alla tutela che lo Stato a questa deve accordare.

3) Dobbiamo riconoscere che alcuni degli argomenti presentati a sostegno di questo disegno di legge, e cioè quelli rilevanti la estensione della situazione attuale di clandestinità dell'aborto, sono validi e preoccupanti per tutti. Ma se guardiamo all'essenza del ragionamento che ci viene proposto ed analizziamo con franchezza le proposizioni in cui esso si snoda, si rivelano con facilità equivoci e contraddizioni.

Infatti sostanzialmente si sostiene che:

a) il diritto alla vita è intangibile;

b) per un complesso di cause socio-economiche l'aborto viene ampiamente praticato nonostante il divieto della legge e la repressione penale;

c) l'aborto viene praticato nelle condizioni peggiori;

d) bisogna perciò liberalizzare l'aborto (nella sostanza, come meglio si dimostrerà in seguito) per fare in condizioni igieniche e sociali migliori quello che attualmente si fa nelle condizioni peggiori.

Non si valuta che in tal modo si viola scientemente, con lo strumento giuridico, proprio l'intangibilità del diritto alla vita, sempre a parole proclamato ed esaltato, in danno di esseri che, seppure come gli abortisti sostengono, incompleti, sono anche certamente incolpevoli ed indifesi.

In tal modo, si introduce una eccezione in un diritto primario e metagiuridico, e non si valuta la pericolosità, per il presente e per il futuro, della sua compromissione di fronte a considerazioni, le quali, se in ipotesi valide, si pongono sullo stesso piano qualitativo della « utilità » e che hanno giustificato — senza pensare ad altre e più terribili esperienze — la pena di morte, l'eutanasia e l'eliminazione di persone considerate dannose o pericolose per la società.

4) Va anche ribadito che il fatto normativo deve essere oggetto di una propria immediata concretezza, che in una corretta tecnica parlamentare deve assommare i valori di chi detto fatto realizza palesandone le intenzioni.

La legge descrive un modello di fatto (fattispecie) ed a questo collega come effetto un altro fatto, in base ad un giudizio di valore sul primo. Se tale giudizio è negativo, il fatto-effetto deve consistere necessariamente in una sanzione (anche se non esclusivamente penale); se invece il giudizio si esprime soltanto con una proposizione comunque inserita nel testo legislativo, ma senza la determinazione del fatto-effetto che dia significato giuridico alla riprovazione, la proposizione espressiva degli intenti rimane priva di significato giuridico e quindi mistificatrice.

In base a queste premesse, necessarie per ogni corretta analisi dei testi legislativi, si è osservato che:

a) l'articolo 1 della legge approvata alla Camera al primo comma dichiara: « Lo Stato... tutela la vita umana fin dal suo inizio »; contraddice però questa dichiarazione, oltre che il consenso implicito, nei due commi successivi, all'aborto purchè non diretto alla limitazione delle nascite, soprattutto la portata concreta dei seguenti articoli 4, 5 e 8;

b) l'articolo 4 indica con ampiezza ma anche indeterminatezza le circostanze che consentono, a giudizio della donna, di ritenersi in stato di « serio pericolo » per la salute fisica e psichica, e la inducono a chiedere l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni;

c) il successivo articolo 5 disciplina il procedimento necessario per l'accertamento delle condizioni che legittimano, in base all'articolo 4, la interruzione volontaria della gravidanza (sempre nei primi 90 giorni) distinguendo l'urgenza (che dà diritto immediato all'aborto) e la « non urgenza »: « se il medico non riscontra il caso di urgenza », invita la donna « a soprassedere per sette giorni », trascorsi i quali « la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza ».

Siccome nella sostanza — nell'ampiezza delle situazioni soggettivamente valutate, previste dall'articolo 4 — la donna può comunque ottenere l'interruzione della gravidanza dopo sette giorni dalla visita, il significato normativo reale della legge consiste nella

completa ed indiscriminata liberalizzazione dell'aborto entro i primi 90 giorni della gravidanza, con il solo limite di un procedimento obbligatorio (visita medica) e del breve lasso di tempo di sette giorni fra la visita e l'aborto.

È pacifico che, con tale disciplina, si dà piena rilevanza alla « autodeterminazione » all'aborto, concretizzantesi nella piena liberalizzazione di esso.

Onorevoli colleghi: non è chi non veda la nostra impossibilità a considerare con tolleranza di giudizio una normativa siffatta, contrastante con ogni norma etica e giuridica caratterizzante il nostro patrimonio ideale.

Ferma restando la nostra opposizione intransigente a questa parte della normativa, confermiamo invece la disponibilità della Democrazia cristiana per un rinnovato, sereno riesame di tutta la parte propositiva della prevenzione dell'aborto, contenuta nel disegno di legge n. 1164, al fine di cogliere ogni accenno che ci permetta di contestare nella società, con efficacia, il ricorso indiscriminato all'aborto come metodo di soluzione di pur difficili problemi esistenziali.

In questa ottica, desideriamo indicare alcuni elementi che a nostro giudizio assumono significato positivo:

1) la volontà espressa da molte delle forze politiche, salvo qualche isolata voce dissonante, di esaltare l'impegno alla prevenzione dell'aborto nelle strutture pubbliche consultoriali. Dobbiamo purtroppo rilevare che, avendo stabilito che il ricorso al consultorio è opzionale, ed avendo sancito nel disegno di legge n. 1164 che anche nei consultori possono rilasciarsi le certificazioni valide ad ottenere, altrove, l'interruzione di gravidanza, questi fatti costituiscono una grave limitazione della reale efficacia preventiva del dispositivo;

2) il riconoscimento che è opportuno un miglioramento della normativa in tema di affidamento pre-adottivo è unanime, pur nella diversa posizione assunta dai vari Gruppi parlamentari. Dobbiamo rilevare che l'accoglimento della nostra proposta, costituente uno specifico emendamento, già in questo testo di legge, sarebbe stata di utilità per contribuire ad una prevenzione dell'aborto immediatamente operante;

3) il manifestarsi di una volontà partecipativa alla formulazione di una legge di accoglienza della vita umana (che non si nasconde tuttavia l'eccezionalità del doloroso e pur riprovevole ricorso all'aborto nel quadro di una costrizione insuperabile esercitata dallo « stato di necessità ») espressa da una amplissima rappresentanza di cittadini, che, al di fuori di ogni organizzazione partitica ed appartenendo ai più diversi strati della società, hanno voluto avviare una iniziativa legislativa con l'intento di rendere un servizio a tutte le forze politiche espresse nel Parlamento ed alla collettività italiana nel suo insieme.

Mentre confermiamo una coincidenza ideale tra i princìpi ispiratori del Movimento per la vita e quelli che hanno mosso e muovono i parlamentari del nostro Gruppo, desideriamo sottolineare l'assoluta necessità di proseguire, sia pure forzatamente in altra sede, l'esame del disegno di legge n. 1116 sulla « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità », al fine di consentire la piena operatività dei peculiari dispositivi preventivi dell'aborto e di assistenza alle gestanti, caratterizzanti la proposta stessa. In questo impegno si dovrà tener conto anche delle più ampie esigenze di carattere scientifico, informativo ed educativo, su cui insiste detta proposta, che potranno costituire nuovi elementi per una più efficace e maturata opposizione all'aborto.

Onorevoli senatori; le considerazioni svolte, mentre costituiscono l'impegno a realizzare — per quanto a noi compete — ogni efficace azione di prevenzione dell'aborto, non possono esimerci dal giudicare ancora una volta negativamente il testo al nostro esame.

BOMPIANI e COCO,
relatori di minoranza